

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2- L'esercizio venatorio, per la stagione venatoria 2017/2018, è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto;

ART. 3 – Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.

ART.4 – Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita, con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti;

ART. 5 – La caccia di selezione al cinghiale sarà specificato con specifico provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Palermo

L'Assessore
On. Antonino Cracolici

Il Dirigente Generale
Dorotea Di Trapani

Il Dirigente del Servizio 7
Salvatore Gufo

Il Dirigente della U.O. 2
Salvatore Guzzo

Allegato "A" al Decreto Assessoriale n. _____ del _____

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a

seguito di specifica richiesta presentata all'Ufficio Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore residente in Sicilia, inoltre, può esercitare la caccia alle sole specie migratorie in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli AA.TT.CC. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie), previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge del 11/02/1992, n° 157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

1. libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
3. Attestazione del versamento dell'addizionale di € 516 ai sensi dell'art.24 della legge 157/92;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art.30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);
5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza
6. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria con i massimali previsti dall'articolo n. 17 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e succ. mod. ed integrazioni;
8. polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali previsti dall'articolo n. 17 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e succ. mod. ed integrazioni. Il pagamento del premio assicurativo, giusto quanto previsto dall'art. 33 della L.r. n. 1/2008, deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative
9. tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino sul c/c postale n. 8904 intestato a “ Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse concessione governative – Sicilia”; i versamenti relativi ai punti 4), 5) 6) possono essere effettuati in unico bollettino sul c/c postale n.10575900 intestato ad “Unicredit S.p.A. – Cassiere della Regione Siciliana”

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino subito dopo l'abbattimento mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti

debbono essere registrati alla fine della battuta di caccia.

Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente provvedimento ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

Preapertura

α) giorni 02 – 06 – 10 settembre 2017 esclusivamente per le seguenti specie:

- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) da un'ora prima del sorgere del sole e fino alle ore 12,00;
- Tortora (*Streptopelia turtur*); nella sola forma dell'appostamento temporaneo
- Colombaccio (*Columba palumbus*); **nella sola forma dell'appostamento temporaneo**

Apertura generale

d) dal 17 settembre 2017 al 30 novembre 2017:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018

mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).

f) dal 17 Settembre 2017 al 15 gennaio 2018

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

g) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);

h) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017:

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

i) dal 1 ottobre al 30 novembre 2017:

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*) esclusivamente nella forma di caccia vagante;

l) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

m) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*); moretta (*Aythya fuligula*), combattente (*Philomachus pugnax*)

n) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Conformemente a quanto suggerito dal *Piano di gestione* europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie sarà sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero prevedere eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:

- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicite e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.

o) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018:

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

p) dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018:

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*).

q) dal 17 settembre al 31 ottobre 2017:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

inoltre, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie:

- la Tortora nel mese di settembre 2017 può essere cacciata esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- il Colombaccio nel mese di settembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- la Gazza e la Ghiandaia dal 17 al 30 settembre 2017 e dal 1 al 31 gennaio 2018, possono essere cacciate esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 17 al 30 settembre 2017 la caccia al Merlo è consentita nella sola forma da appostamento temporaneo;

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (*Vulpes vulpes*) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017 è consentito sia in forma vagante da uno (1) o più cacciatori fino a un massimo di tre (3) tre, che in battuta con squadre formate da più di 5 cacciatori. La caccia in battuta a squadre è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita, da tana e da traccia. La caccia in battuta a squadre è regolamentata con provvedimento da emanare da parte dei Servizi per il Territorio-UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio entro l'1 settembre 2017. Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia alla Volpe, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. La caccia alla volpe in battuta è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia in forma collettiva a squadre è autorizzata in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice di Sicilia (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in battuta sono predisposti dal Servizio per il Territorio, UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 (?) cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta;
- 5) tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) è consentita dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018.

La caccia vagante, con e senza l'ausilio di cani, è consentita dal 2 novembre al 31 dicembre 2017 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e del presente provvedimento.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al cinghiale, ad eccezione di quella vagante in battuta, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani; per caccia vagante in battuta, si intende quella esercitata congiuntamente da più di cinque (5) cacciatori.

La caccia al Cinghiale nella forma vagante in battuta con l'ausilio di cani è consentita dal 2 novembre 2017 al 31 gennaio 2018; la caccia vagante in battuta con l'ausilio dei cani è esercitabile nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Esclusivamente negli ambiti territoriali di caccia EN 1, ME 2 e PA 2 la caccia nella forma vagante in battuta è autorizzata anche il sabato sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al Cinghiale nella forma vagante in battuta è regolamentata, con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2017 da parte del Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) negli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, ad eccezione di quelli di cui ai punti 2),3).e 4)., possono essere autorizzate non più di cinque squadre per giornata di caccia.
- 2) nell' ATC PA2 possono essere autorizzate 10 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 5 (cinque) devono essere autorizzate esclusivamente nelle aree limitrofe al Parco delle Madonie.
- 3) nell' ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre per giornata di caccia.
- 4) nell' ATC EN 1 possono essere autorizzate 7 squadre per giornata di caccia. Di queste almeno 3 (tre) devono essere autorizzate esclusivamente nel territorio del comune di Nicosia e nelle aree limitrofe.
- 5) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 6) la caccia nella forma vagante in battuta, può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 7) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 8) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta;
- 9) tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l'ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”.

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro – venatorie è consentita l'utilizzazione a fini venatori, oltre che delle specie stanziali autoctone della Sicilia delle quali ne è consentito il prelievo dal presente decreto, del Fagiano comune (Phasianus colchicus) e della Starna (Perdix perdix). Gli animali, provenienti da allevamenti e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all'inizio della giornata venatoria. I capi non abbattuti devono essere recuperati a cura del concessionario entro la fine della giornata. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di capi di selvaggina stanziale abbattibili durante la giornata e la stagione venatoria i capi di selvaggina immessi non fanno cumulo con quelli prelevati negli ambiti territoriali di caccia. I capi di selvaggina migratoria non di allevamento abbattuti vanno regolarmente segnati sul tesserino venatorio e gli stessi fanno cumulo, ai fini del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, con quelli abbattuti negli ambiti territoriali di caccia;

ART. 9 – Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	5	25
Beccaccia	2	20
Tortora	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone,	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	1	20
Merlo	5	

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita nelle tre (3) settimane che precedono l'apertura della caccia, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo.

ART. 11 – Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del Furetto

L'uso del Furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Agrigento l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 15 ottobre 2017; nel comune di Lampedusa e Linosa dal 1° ottobre al 15 ottobre;
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 15 ottobre 2017 ad esclusione del territorio del comune di Mazzarino (ATC

CL 2) dove non è consentito;

■ negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania l'uso del Furetto è consentito dal 17 settembre al 15 ottobre 2017, ad esclusione del territorio del comune di Mazzarrone (CT2) dove non è consentito.

■ negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del Furetto è consentito esclusivamente nell'Isola di Vulcano (ATC ME3) dal 1 ottobre al 15 ottobre 2017; negli altri Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del Furetto non è consentito.

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del Furetto è consentito, dal 17 settembre al 15 ottobre 2017, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel territorio del comune di Marsala l'uso del Furetto non è consentito nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala- Petrosino.

L'uso del Furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il Furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare con se il Furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni e prescrizioni sulle forme e sui luoghi di caccia

Dal 1 al 31 gennaio 2018 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo ■ (precisazione superflua), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

Dal 21 al 31 gennaio 2018 l'attività venatoria può essere esercitata, nella forma da appostamento temporaneo, a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti con presenza di rapaci rupicoli.

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)*” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare;

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 30 gennaio 2018; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al Cinghiale nonché, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, la caccia alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese.

IBA 152 Isole Eolie
IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili sul sito:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

ART. 14 – Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.

ART. 15 . Divieti e prescrizioni

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura, nonché nel periodo compreso tra il 18 e il 29 ottobre 2017 e tra il 12 novembre e l'8 dicembre 2017.

Tali limiti non si applicano nelle aree destinate alla gestione privata della caccia.

Non è consentita la posta alla Beccaccia e la caccia d' appostamento al Beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento temporaneo, è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il luogo di appostamento di caccia con l'arma scarica ed in custodia

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E' vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in

tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello – PA)	1.425	37° 52' 04" N – 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34" N – 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N – 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME)	1.281	37° 57' 18" N – 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31" N – 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N – 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N – 15° 12' 14" E

1. nelle aree a gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie);
2. nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
3. nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) Parco dei Monti Sicani

b) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani"(AG1);
- 2) "Maccalube di Aragona"(AG2);
- 3) "Torre Salsa" (AG1);
- 4) "Grotta di Sant' Angelo Muxaro" (AG2);
- 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Monte Conca” (CL1);
- 2) “Lago Sfondato” (CL1);
- 3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);
- 4) “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
- 5) “Lago Soprano” (CL1);
- 6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);
- 7) “Biviere di Gela” (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali :

- 1) “Parco dell’Etna” (CT1);
- 2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
- 3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) “Oasi del Simeto” (CT1);
- 2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
- 3) “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
- 4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
- 5) “La Timpa”(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica :

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) “Parco dei Nebrodi” territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) “Parco Minerario Floristella” territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Monte Altesina” territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) “Sambuchetti - Campanito” territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) “Vallone di Piano della Corte” ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) “Lago di Pergusa” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) “Rossomanno – Grottascura – Bellia” ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
- 2) “Parco fluviale dell'Alcantara” (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
- 2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
- 3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
- 6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);
- 7) “Isola di Alicudi” (ME3);
- 8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
- 9) “Isola di Panarea e Scogli vicini” (ME3);
- 10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
- 11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) “Mandrizzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- 1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

- 1) "Parco delle Madonie" (PA2).
- 2) "Parco dei Monti Sicani (PA1)

b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);
- 4) "Capo Rama" (PA1);
- 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
- 6) "Grotta di Entella" (PA1);
- 7) "Grotta Conza" (PA1);
- 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
- 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
- 10) "Serre della Pizzuta" (PA1);
- 11) "Montepellegrino" (PA1);
- 12) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
- 13) "Monte S. Calogero" (PA2);
- 14) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
- 15) "Serre di Ciminna" (PA2);
- 16) "Isola di Ustica" (PA3).
- 17) "Grotta della Molara" (PA1)

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area " Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida;

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irmínio" (RG1 - RG2).
- 3) "Pantani della Sicilia sud-orientale " (RG2)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell' Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);

- 3) “Grotta Palombara” (SR1);
- 4) “Saline di Priolo” (SR1);
- 5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
- 6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
- 7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
- 8) “Grotta Monello” (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) “Oasi faunistica di Vendicari”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

- Area faunistica per la Lepre italiana “ Cugni di Cassaro” ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- “Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena” (art. 3 del DDG n. 442/2012);
- “ Pantani di Gelsari e di Lentini” (art. 3 del DDG n. 442/2012);
- ex Riserva naturale orientata “Pantani della Sicilia sud-orientale” interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2);

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
- 2) “Zingaro” (TP1);
- 3) “Saline di Trapani” (TP1);
- 4) “Monte Cofano” (TP1);
- 5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
- 6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);
- 7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);
- 8) “Lago Preola e Gorgi Tondi” (TP2);
- 9) “Isola di Pantelleria” (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Aree di interesse faunistico

- 1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi.
- 2)

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “*tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio*”

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e

Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Gli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria

Palermo li

L'Assessore
On. Antonino Cracolici

Il Dirigente Generale
Dorotea Di Trapani

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Gufo

Il Dirigente della U.O. 2
Salvatore Guzzo